

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione, nell'ambito del territorio comunale, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2

Attivazione del servizio - Limiti di applicazione territoriale

Zone territoriali servite

1. I limiti delle zone territoriali nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel Regolamento comunale (C.C. 60/99). Il predetto regime di privativa é esteso in tutto il perimetro comunale, anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti dei centri urbani. Pertanto ai fini dell'applicazione della tassa sono considerati tutti i locali e le aree siti nel Comune.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del D.P.R. n° 915/82, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.

ART. 3

Distanze e capacità dei contenitori

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml. 400 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità minima di kg.1 persona/giorno.
2. Se la distanza è maggiore, il tributo è dovuto nella misura ridotta del 40% della tariffa intera.

3. La distanza si determina seguendo il percorso più breve misurato dall'accesso principale esterno dell'immobile fino al sito in cui è collocato il contenitore.

Art. 4

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal vigente regolamento sulla disciplina del servizio stesso.
2. Nelle zone di cui all'art. 2, 2° comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa nella misura ridotta di cui all'art. 2, 2° comma.
3. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

Art. 5

Caratteri della Tassa

1. La tassa viene applicata su base annuale ed è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, da coloro che li occupano, li detengono o li utilizzano, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare.
2. La tassa è dovuta dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. La tassa è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi e se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

Art. 6

Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, ecc.);
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, locande, bed & breakfast, affitta camere, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, osterie, bar, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili;
- d) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- e) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 7

Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via.

Art. 8

Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di utenze (acqua ed energia elettrica).

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 9

Esclusione della tassa

1. Non sono soggetti alla tassa, a norma dell'art. 62 del D.lgs 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. La mancata indicazione di tali circostanze nella denuncia originaria o di variazione, comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente che può produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:
 - a) i ripostigli, gli stenditoi, i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a metri 1.50 (desumibile da planimetria o da altro documento redatto da tecnico abilitato);
 - b) balconi e terrazze scoperte;
 - c) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge n. 146/94.
 - d) le unità immobiliari ad uso abitazione non utilizzate per l'intero anno, chiuse, prive di qualsiasi arredo e di utenze (gas, luce ed acqua);
 - e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo. Resta fermo che per godere dell'esenzione dalla tassa il contribuente deve dimostrare che lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dei lavori sia stato effettuato in proprio;
 - f) i locali adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, vani ascensori ecc.) di servizio a fabbricati ed aree;
 - g) i locali e le aree o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui al comma 3 dell'art. 62 del decreto 507/93;
 - h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
 - i) i locali e le aree o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva;
 - j) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderie e simili;
 - k) le aree adibite a verde;
 - l) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; le superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;

m) le stalle, i fienili, le tettoie, i porticati, le concimaie a servizio delle aziende agricole comunque condotte e locali pertinenziali, anche situati fuori del fondo.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile. Resta fermo l'obbligo per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 10

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa;
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto, e comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con i soggetti di cui al comma 1, e coloro che con tali soggetti usano in comune i locali e le aree;
4. per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è accertata nei confronti del proprietario, se il contratto di locazione è di durata pari od inferiore all'anno, mentre viene accertata, ed è dovuta, dal conduttore per periodi superiori all'anno.
5. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini, in tal caso le eventuali variazioni devono essere denunciate tramite il proprietario.
6. Nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare, per qualsiasi motivo, il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia (se trattasi di abitazione), ovvero il titolare dell'attività (in caso di locali ad uso diverso)
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tassa per i locali e le aree comuni soggette alla stessa, mentre sono responsabili i singoli occupanti o detentori delle aree e dei locali in uso esclusivo.
8. per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili) la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.
9. L'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento, di cui al comma 7, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti e/o detentori dei locali e delle aree in oggetto.

Art. 11

Decorrenza e cessazione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, durante il corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggette alla tassa dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione successivamente, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio;
5. in caso di decesso del contribuente, subentrano gli eredi in ogni diritto ed obbligo del *de cuius* in via solidale tra loro.

Art. 12

Criteri per la determinazione della superficie

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupate;
2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
3. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0.50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Art. 13

Tariffe

1. La Giunta Comunale delibera, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe della tassa da applicarsi nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione entro le scadenze prescritte si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente;
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie dei locali e delle aree così come di seguito individuate:

Categoria A – LOCALI AD USO NON COMMERCIALE

A1) Locali destinati a civile abitazione

A2) Locali ad uso diverso da quello abitativo (cantine, box auto, legnaia, deposito/fondo ecc.)

Categoria B – LOCALI AD USO COMMERCIALE

B1) Ristoranti, mense, trattorie, pizzerie, tavole calde e rosticcerie

B2) Servizi di vendita di generi alimentari di ogni tipo

B3) Caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, birrerie

B4) Alberghi, pensioni, locande, bed & breakfast, affitta camere

B5) Collegi, convitti, istituti di ricovero e di assistenza

B6) Ambulatori e poliambulatori, studi medici e veterinari, barbieri e parrucchieri per signora

B7) Servizi commerciali non altrimenti specificati

B8) Studi tecnici commerciali e professionali, banche ed istituti di credito, uffici postali

B9) Laboratori artigiani

B10) Stabilimenti industriali

B11) Magazzini e depositi di prodotti deperibili (frutta, verdura, pesce, ecc.)

B12) Circoli ricreativi B13) Magazzini, depositi, autorimesse, autoservizi e autotrasporti

B14) Scuole, associazioni professionali e tecnico economiche, associazioni ed istituzioni con finalità religiose, culturali, politiche, sindacali, sportive, caserme

B15) Altri locali non altrimenti classificati

Sottocategoria:

a) magazzino

b) deposito

CLASSE C - AREE SCOPERTE

C1) Aree destinate a campeggi, piscine, impianti sportivi, parcheggi, posteggi, mercati all'aperto

C2) Aree destinate a distributori di carburanti

C3) Altre aree scoperte ad uso privato

3. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

4. I locali e le aree scoperte non espressamente indicati sono assimilati, sulla base della destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra indicate.

Art. 14

Agevolazioni adottate

- 1. La tariffa unitaria è ridotta del 30%** nel caso di civile abitazione con unico occupante. La verifica di questa condizione avviene con accertamento diretto della situazione di fatto. **Comunque la riduzione non compete:**
 - **qualora l'abitazione utilizzata dall'unico occupante abbia la superficie complessiva inferiore a 35 mq.**
 - **qualora l'unico occupante abbia un reddito lordo complessivo superiore a € 15.000,00**
- 2. la tariffa unitaria è ridotta del 20%** ai residenti che abbiano richiesto una compostiera in comodato d'uso nell'ambito del progetto sperimentale "Compost di qualità a Follo e Calice al Cornoviglio".
Le compostiere per la produzione di compost da rifiuti verdi e rifiuti organici domestici da utilizzare come fertilizzante nel proprio terreno nell'anno 2009 **saranno consegnate** a cura dell'Ufficio Tecnico **solo ai residenti** in quanto il processo di compostaggio richiede un costante impegno da parte degli utilizzatori;
3. Le agevolazioni cessano nel momento in cui vengono meno le condizioni che ne hanno determinato l'applicazione.
4. La riduzione tariffaria consegue a domanda dell'interessato corredata della documentazione comprovante la situazione che intende far valere, salvo le verifiche dell'ufficio di cui al comma 1.
5. Le domande devono essere prodotte entro il termine del 20 gennaio di ciascun anno.

Art. 14 bis

Limite massimo delle agevolazioni di cui all'art. 14

1. Qualora un soggetto abbia diritto a più riduzioni e/o agevolazioni, il cumulo delle stesse non potrà comportare una riduzione complessiva della tassa superiore al 50%.

Art. 15

Altre agevolazioni

1. Sono esentati dal pagamento della tassa i locali ad uso abitazione:

- occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza
- occupati da persone in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS, inferiore a € 7.500,00 lordi annui,
- occupati da nuclei familiari il cui indicatore ISEE non superi l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni.
- occupati da nuclei familiari il cui reddito ISEE riferito all'intero nucleo familiare non è superiore ad € 3.993,00 (da adeguare all'indice ISTAT ogni anno)
- L'esenzione è concessa a condizione che nessuno dei componenti il nucleo predetto sia proprietario o detentore di altra unità abitativa (ad esclusione di eventuale pertinenza dell'abitazione). In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A1, A7, A8, A9 e A10.
Se all'interno del nucleo familiare nessuno dichiara di percepire alcun reddito (es. studenti), si farà riferimento al reddito ISEE degli eventuali nuclei familiari ai quali i singoli occupanti risultino a carico ai fini IRPEF.
- occupati da nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico assistito in modo permanente dai servizi sociali del Comune.

2. L'esenzione di cui al comma 1 soggiace alla seguente disciplina:

- a) è concessa su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il 20 gennaio di ciascun anno;
- b) il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione anche con l'ausilio dei Servizi Sociali;
- c) l'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza necessità di presentare nuova domanda, fino a quando persistono le condizioni richieste; quando queste vengono a mancare, l'interessato, già esentato, deve presentare all'ufficio tributi la denuncia di cui all'art. 18 e la tassa decorrerà dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione;
- d) in caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di legge e la richiesta dei relativi arretrati.

Art.16

Riduzioni

1. Riduzione del 25% della tariffa unitaria per i locali di cui all'art. 13 – comma 2 - categoria A2)

Art. 17

Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:
 - a) locali e le aree occupate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente a quelli destinati specificatamente ed in via esclusiva alla celebrazione dei riti;
 - b) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.

Art. 18

Disposizioni particolari

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per i locali adibiti alla specifica attività, limitatamente alla superficie esclusivamente e o prevalentemente utilizzata a tal fine.
2. Sono comunque esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Art. 19

Denunce

1. I soggetti passivi di cui all'art. 10, comma 1, nonché i soggetti responsabili di cui all'art. 10, comma 7 e 8, debbono presentare all'ufficio tributi, **entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione**, denuncia unica dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio comunale.
2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi modelli, posti a disposizione degli interessati, a cura dell'ufficio tributi, presso gli uffici comunali. La denuncia deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione o società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali e delle singole aree denunciati delle loro ripartizioni interne, nonché della data d'inizio dell'occupazione o della detenzione.

3. La denuncia deve inoltre contenere l'indicazione delle circostanze che danno luogo alle esclusioni, alle riduzioni, alle esenzioni ed alle agevolazioni di cui agli artt. 9,14,15,16 e 17 fermo restando che l'omessa indicazione in denuncia di dette circostanze comporta l'inapplicabilità delle esclusioni, delle riduzioni, delle esenzioni e delle agevolazioni medesime.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate; in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed alle aree, alla loro superficie o destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o che comunque influisca sull'applicazione e sulla riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. Il contribuente è tenuto altresì a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta fermo restando che, in difetto, l'ufficio tributi provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni per omessa denuncia di variazione.
5. Le denunce di cui al presente articolo debbono essere sottoscritte e presentate da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentate legale o negoziale. Di ogni denuncia direttamente presentata il competente ufficio rilascia ricevuta o appone apposito timbro a calendario sulla copia della dichiarazione medesima. Le denunce possono essere presentate direttamente al protocollo del comune, via fax o tramite trasmissione telematica e anche a mezzo posta allegando tutta la documentazione necessaria e copia del documento di identità; in tal caso, al fine di accertare la tempestività della denuncia, fa fede la data di arrivo al protocollo comunale.
6. In occasione di iscrizione anagrafica o altre pratiche concernenti i locali ed aree assoggettabili a tassa, l'ufficio tributi invita l'utente, a mezzo lettera semplice, a provvedere alla denuncia nel termine prescritto. L'omesso invito, come il mancato recapito del medesimo, non esimono l'utente dall'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 , 2 e 3.

Art. 20

Accertamenti in rettifica e d'ufficio

1. Il Comune, tramite l'ufficio Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge. L'ufficio tributi dispone controlli tramite i vigili urbani o altro personale appositamente nominato.
2. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovuta unicamente a modifiche apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente avviso di accertamento.

4. Gli avvisi di accertamento d'ufficio, per omessa denuncia, devono essere emessi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica, per incompleta o infedele denuncia, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello, se precedente, di inizio dell'utenza devono essere emessi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
6. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le relative destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego dell'agevolazione o riduzione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali, sanzioni, interessi ed altre penalità.
7. Gli avvisi di accertamento di cui ai precedenti commi 4 e 5 devono inoltre contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
8. L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante convenzioni stipulate con soggetti privati o pubblici, come previsto dall'art. 71, comma 4, del Decreto n. 507/1993.

Art.21

Poteri del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e della destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio tributi, può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti così come previsto dall'art.73, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine assegnato, l'ufficio tributi procede ai sensi del medesimo art. 73, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, direttamente mediante il proprio personale ovvero per mezzo del servizio di polizia municipale ovvero ancora mediante il personale incaricato delle rilevazioni ai sensi dell'art. 71, comma 4 del decreto n. 507/93 su disposizione del responsabile e previo avviso al contribuente da comunicare, a cura del medesimo responsabile, almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica. Sono in ogni caso fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente l'ufficio tributi farà luogo al procedimento di cui all' art. 73 comma 3, del decreto legislativo 15

novembre 1993 n° 507, in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 22

Compiti degli Uffici Comunali

1. Gli uffici Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, gli Uffici di Polizia Municipale in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, gli Uffici Tecnici in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, concessioni edilizie, permessi di costruire, DIA, condoni edilizi, comunicazione di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, l'Ufficio Commercio in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'ufficio tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

Art. 23

Riscossione

1. La riscossione avviene con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi di legge. I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamento notificati.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive;
3. Trovano altresì applicazione tutte le norme dettate dalla legge in materia di riscossione dei tributi.

Art. 24

Rateizzazioni

1. Il Sindaco, su istanza del contribuente iscritto nei ruoli, può concedere per gravi motivi documentati in maniera idonea, la ripartizione, fino ad un massimo di otto rate, del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati, sanzioni e interessi. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento. La ripartizione del carico, secondo un piano rateale firmato per accettazione dal contribuente, è disposta, su proposta del Funzionario Responsabile, con atto del Sindaco.

2. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) il carico non può più essere rateizzato;
3. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 25

Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuta a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001.
2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Art. 26

Sanzioni

1. Per le omissioni e violazioni indicate nell'art. 76 del D.lgs 507/93, come modificato dall'art. 12 comma 1, **lettera d) del D.Lgs. 18.12.97 n. 473, come modificata dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99**, si applicano le sanzioni ivi previste.
2. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Art. 27

Sgravi e rimborsi

1. Lo sgravio e il rimborso del tributo iscritto a ruolo riconosciuto non dovuto, è disposto dall'ufficio competente entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 11 comma 4, da presentare a pena di decadenza entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, intendendosi per tale la notifica della cartella esattoriale o in sua mancanza, la notifica dell'avviso di mora.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si richiede il rimborso.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 28

Il Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso e cura la formazione dei ruoli.

Art. 29

Spese funzionamento e compenso incentivante

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.lgs 15.12.1997 n. 446 una quota parte del gettito T.A.R.S.U. derivante dagli atti di accertamento e liquidazione, non superiore al 5%, viene utilizzata per il potenziamento dell'ufficio preposto agli accertamenti tributari e per il finanziamento di compensi incentivanti da attribuirsi al personale addetto.
2. La percentuale complessiva di cui al comma 1 nonché le modalità di erogazione dei suddetti compensi incentivanti sono definite in base alla normativa vigente e non sono comunque sostitutivi e/o alternativi rispetto ad altri istituti e strumenti di

incentivazione e premio previsti dai regolamenti comunali e/o da altre fonti normative

Art. 30

Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente art. 29, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi e per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto;
2. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio finanziario entro il 31 gennaio successivo.

Art. 31

Disposizioni finali- entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga e/o sostituisce qualsiasi norma regolamentare precedentemente deliberata in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, a far data dall'1.01.2006 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.lgs 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.